



Sede
00186 Roma
Via della Frezza, 70
Telefono: 06 32688.1
Telefax: 06 3227135

www.ania.it
Email: info@ania.it

Rappresentanza
20122 Milano
Piazza S. Babila, 1
Telefono: 02 7764.1
Telefax: 02 780870
Email: info@ania.it

Prot. 0066 Circolare 36
Distribuzione 4
Sindacale 9

Roma, 13 febbraio 2004

Alle IMPRESE ASSOCIATE

Assicurazioni sociali obbligatorie - Inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo - Circolare dell'INPS

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull'argomento (v., da ultimo, il nostro Prot. 475, Circolare 229, Distribuzione 25, Sindacale 64 del 22 dicembre scorso), per trasmettere in allegato il testo della circolare n. 12, del 22 gennaio 2004, con la quale la Direzione Generale dell'INPS ha diramato la istruzioni applicative concernenti l'obbligo di iscrizione da parte dei produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo nella gestione esercenti attività commerciali, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Come si ricorderà, l'inquadramento previdenziale dei soggetti in parola nella gestione commercio dell'INPS è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2004, dall'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Nel rinviare alla circolare dell'Istituto per quanto attiene ai profili operativi inerenti alla materia, riteniamo opportuno evidenziare quanto segue:

- **decorrenza dell'obbligo di iscrizione all'INPS:** per i soggetti che già svolgevano l'attività di produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo alla data del 1° gennaio 2004, l'obbligo di iscrizione dovrà essere assolto entro il termine del 28 febbraio 2004; per coloro che inizino detta attività successivamente al 1° gennaio 2004, l'obbligo di iscrizione dovrà invece essere assolto dal momento di effettivo inizio dell'attività stessa, con le modalità e nei termini previsti nella gestione commercio per la generalità degli assicurati;
- **determinazione della base imponibile per il versamento dei contributi:** ai fini della determinazione della base imponibile su cui calcolare la contribuzione

previdenziale, l'INPS precisa che non trovano applicazione le disposizioni in materia di reddito minimo imponibile di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 e, conseguentemente, i produttori di assicurazione di 3° e 4° gruppo sono tenuti a versare i contributi sui redditi effettivamente prodotti, ancorché gli stessi siano di importo inferiore al minimale contributivo vigente nella gestione;

- **copertura assicurativa dei periodi pregressi:** i soggetti che abbiano svolto l'attività di produttori di assicurazione nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del nuovo obbligo contributivo (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2003), potranno richiederne la regolarizzazione all'INPS entro il 2 aprile 2004, utilizzando il modulo allegato alla circolare in esame; in tal caso, il pagamento della contribuzione dovuta, calcolata sulla base delle aliquote contributive tempo per tempo vigenti nella gestione, deve essere maggiorato di un interesse annuo pari al tasso ufficiali di riferimento (attualmente pari al 2%);
- **prestazioni pensionistiche:** nei confronti dei produttori di assicurazione trova applicazione, relativamente all'anzianità contributiva acquisita nella gestione, il sistema di calcolo contributivo della pensione introdotto dalla legge n. 335/1995.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Rif.: Problemi del Lavoro - Affari Sociali e Legislazione del Lavoro
Dott. Giovanni Stella
tel. 06 32688651 fax 06 32688673
e-mail: giovanni.stella@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE
Giampaolo Galli

Allegato

Circ. INPS n. 12, del 22 gennaio 2004